

ATTO RICOGNITIVO
ADOZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE
DELLA
"FONDAZIONE ATLANTIDE - TEATRO STABILE DI VERONA"
 per brevità
"TEATRO STABILE DI VERONA",
 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto, del mese di aprile.
 = 18 aprile 2018 =

In Verona, nel mio studio in Via Saffi n. 2/d, alle ore undici e minuti quindici.

Avanti a me dott. Maurizio Marino, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, è presente:

BOLLA ANDREA, nato a Milano il 28 ottobre 1966, domiciliato per la carica in Verona, Piazza Viviani n. 10, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della

"FONDAZIONE ATLANTIDE - TEATRO STABILE DI VERONA" per brevità "TEATRO STABILE DI VERONA", con sede in Verona, Piazza Viviani n. 10, codice fiscale 03231850235, iscritta al REA di Verona al n. 319312 e iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 377.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere questo atto di ricognizione della **"FONDAZIONE ATLANTIDE - TEATRO STABILE DI VERONA" per brevità "TEATRO STABILE DI VERONA"** con il quale vengono adottate delle modifiche statutarie.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio ricevo le dichiarazioni del comparente il quale,
 premette che:

- in data 12 giugno 2017 ed in data 20 dicembre 2017, si è riunito il Consiglio Direttivo della **"FONDAZIONE ATLANTIDE - TEATRO STABILE DI VERONA" per brevità "TEATRO STABILE DI VERONA"**, regolarmente costituito, che, all'unanimità, ha deliberato di approvare un nuovo testo di statuto apportando tutte quelle modifiche che nel corso di questi mesi sono risultate necessarie per migliorare l'esercizio della attività e le modifiche richieste dalla Regione Veneto, con particolare attenzione alla riduzione del numero dei Consiglieri ed ha autorizzato il Presidente a far risultare da pubblico atto notarile le modifiche allo statuto approvate dal Consiglio Direttivo con esplicita delega conferita al Presidente in tal senso e per l'introduzione di ogni elemento ritenuto opportuno o necessario ai fini dell'approvazione da parte degli organi regionali.

Tutto ciò premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente mi presenta il nuovo testo di statuto approvato dal Consiglio Direttivo, da trasmettere al Registro Regionale del Veneto delle Persone Giuridiche della **"FONDAZIONE ATLANTIDE - TEATRO STABILE DI VERONA" per brevità "TEATRO STABILE DI VERONA"**.

STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 E' costituita la **"FONDAZIONE ATLANTIDE - TEATRO STABILE DI VERONA"** per brevità **"TEATRO STABILE DI VERONA"**.

1.2 La Fondazione ha sede in Verona all'indirizzo indicato dal Consiglio Direttivo con propria comunicazione.

1.3 La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito del territorio della Regione Veneto e nello stesso territorio può aprire sedi secondarie.


REGISTRATO ALL'UFFICIO
 DELLE ENTRATE DI
 VERONA 1

IL 27/04/2018

N. 8326 serie 1T

ESATTI € 200,00

IL DIRETTORE



1.4 La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato (come riconosciuto dal decreto n. 156 del 16.10.2006 pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 103 del 28.11.2006) ed è costituita senza limiti di durata.

Articolo 2

FINI - ATTIVITA'

2.1 La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di promuovere e sviluppare la cultura e l'arte nel settore del teatro di prosa, della musica, della danza e del cinema in tutte le loro possibili manifestazioni e la formazione professionale di chi intende impegnarsi nell'attività teatrale e dello spettacolo. La Fondazione persegue la promozione delle arti visive in genere, ovvero dell'arte della fotografia, della grafica, della pittura, della videoarte, della scultura, dell'architettura, della letteratura e dell'editoria.

2.2 La Fondazione, nel perseguire i propri fini istituzionali, si impegna al rispetto e all'osservanza del Codice Etico, del Regolamento per l'acquisizione di forniture, beni, servizi e lavori nonché del Modello di Organizzazione, gestione e controllo dalla stessa adottati.

2.3 La Fondazione si propone di:

a) diffondere l'arte del teatro, della musica, della danza e del cinema, realizzando e mettendo in scena, promuovendo e distribuendo, principalmente nell'ambito del territorio della Regione Veneto, spettacoli di prosa, danza, musica e cinema in tutte le loro possibili espressioni;

b) curare la formazione dei quadri artistici e tecnici;

c) dare sostegno e impulso alla ricerca artistica, anche in funzione di promozione sociale e culturale;

d) sviluppare l'interesse per il teatro di prosa e le manifestazioni artistiche ad esso collegate;

e) programmare specifiche attività di formazione teatrale rivolte ad avvicinare i giovani al teatro di prosa;

f) istituire un teatro stabile di prosa nella città di Verona dove svolgere, con continuità, la propria attività;

g) conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del teatro di prosa, con particolare riferimento al territorio nel quale opera;

h) promuovere, incentivare e condurre attività di turismo culturale volte a valorizzare la tradizione culturale del territorio;

i) salvaguardare l'esistenza e l'operatività di edifici stabili artistici e teatrali con opere di ammodernamento o restauro;

j) proporre, programmare e realizzare attività come mostre espositive, convegni, punti vendita e informativi ecc. rivolti alla promozione e diffusione delle arti visive, quali la fotografia, la grafica, la pittura, la videoarte, la scultura, l'architettura, la letteratura e l'editoria.

2.4 Nell'ambito ed in conformità ai fini istituzionali la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge. Eventuali attività commerciali o di raccolta di fondi, realizzate anche con la vendita di gadget, souvenir o pubblicazioni varie, devono intendersi connesse, accessorie e strumentali rispetto all'attività istituzionale.

2.5 La Fondazione può svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 di questo statuto e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare.

Al fine del corretto e trasparente compimento di operazioni che comportino impieghi di spese, la Fondazione si impegna al rispetto della normativa di cui al proprio Regolamento per l'acquisizione di forniture, beni, servizi e lavori.

2.6 La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo della propria denominazione in ogni sua forma.

Articolo 3

CONCORSO ALLA FONDAZIONE

3.1 Per affermare, perpetuare e testimoniare le finalità per le quali la Fondazione è stata costituita, sono Fondatori, senza limiti di durata:

VALERIO PAOLO

CARLON VANESSA

BOLLA ANDREA

BISSARO GAETANINA

VALERIO DANILO

CARLON LUIGI

PETRUZZELLI ROBERTO

3.2 I Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione e coloro che saranno ammessi successivamente in virtù del versamento di contributi economici o della prestazione della propria opera o della nomina da parte del Comitato dei Fondatori.

I Fondatori devono, inoltre, mantenere il proprio impegno per la realizzazione dei fini dell'Ente con l'apporto della loro opera o con il versamento di contributi economici.

Perde la qualifica di Fondatore ed è escluso dalla Fondazione chi rassegna le proprie dimissioni.

3.3 Il venir meno, per qualsiasi causa, di un Fondatore darà luogo alla sua sostituzione con la persona indicata dal Fondatore cessato.

Nel caso di mancata indicazione entro il termine di tre mesi dalla cessazione del Fondatore, il Comitato dei Fondatori, con il voto della maggioranza dei componenti, può provvedere alla sua sostituzione.

3.4 I Fondatori che abbiano aderito mediante apporto della propria opera sono obbligati a mantenere fermo detto impegno, con le modalità e nei limiti stabiliti nel rispettivo atto di adesione alla Fondazione.

3.5 I Fondatori che abbiano aderito con l'apporto di contributi economici non saranno in ogni caso obbligati a contribuire per importi eccedenti rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo, nell'atto di adesione ovvero in successivi atti mediante i quali, discrezionalmente, abbiano stabilito di fornire ulteriori contributi finalizzati al raggiungimento dello scopo dell'Ente.

3.6 E' Socio Sostenitore ogni altro soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente che tale sia nominato dal Consiglio Direttivo per il sostegno economico e finanziario fornito alla Fondazione con contributi ritenuti adeguati e significativi dal Consiglio stesso.

3.7 Sono Soci in Partecipazione gli Enti Locali, le Fondazioni e le Associazioni pubbliche e private, con personalità giuridica e senza fini di lucro, che aderiscono alla Fondazione attraverso patti o convenzioni che stabiliscano impegni reciproci e specifici, finalizzati comunque al perseguimento dei fini della Fondazione anche senza obbligo di apporto.

Gli Enti Locali, le Fondazioni e le Associazioni pubbliche e private, con personalità giuridica e senza fini di lucro, che aderiscono alla Fondazione hanno diritto di indicare, per l'eventuale nomina, un membro del Consiglio Direttivo sino a quando mantengono l'adesione alla Fondazione, con le modalità e con i limiti di cui al successivo punto 7.2.


3.8 Coloro che effettuano versamenti di contributi alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Articolo 4

PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito:

a) dai beni e dal denaro conferiti a titolo di liberalità o messi a disposizione della



Fondazione e indicati come patrimonio al momento del conferimento;

b) da tutti i beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni, donazioni, eredità, legati, liberalità e contributi espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

4.2 La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati devono essere venduti entro cinque anni dalla loro acquisizione, salvo che non vengano destinati alle attività che la Fondazione direttamente esercita.

4.3 Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione dispone delle entrate che provengono dai redditi del proprio patrimonio e da ogni eventuale entrata, contributo o sovvenzione non destinato ad incremento del patrimonio.

4.4 Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati interamente al perseguimento dei fini istituzionali con espresso divieto di distribuire utili od altre utilità patrimoniali.

4.5 La Fondazione a seguito del riconoscimento e quindi ottenuta l'iscrizione al Registro delle persone giuridiche, risponde per tutte le obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio.

4.6 Per eventuali attività commerciali esercitate sarà tenuta apposita contabilità separata.

Articolo 5

ORGANI

5.1 Sono Organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato dei Fondatori;
- d) il Presidente;
- e) il Direttore;
- f) il Comitato Artistico Esecutivo;
- g) il Revisore o il Collegio dei Revisori.

Articolo 6

ASSEMBLEA

6.1 L'Assemblea, composta dai Fondatori, dai Soci sostenitori e dai Soci in partecipazione, ha i seguenti compiti:

1. nomina il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori;
2. esprime pareri sul bilancio preventivo;
3. esprime pareri su ogni argomento che le venga sottoposto dagli Organi della Fondazione;
4. esprime pareri in merito ai programmi di attività artistica;
5. sollecita pareri del Comitato Artistico Esecutivo.

6.2 L'Assemblea si raduna almeno una volta all'anno.

6.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, o su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Fondatori.

6.4 L'Assemblea è convocata mediante avviso raccomandato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire telegraficamente o per telefax o via e-mail con un preavviso di sole 48 (quarantotto) ore.

6.5 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto e in seconda convocazione con un quinto degli aventi diritto di voto.

6.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

6.7 L'assemblea è costituita dai Fondatori, dai Soci sostenitori e dai Soci in partecipazione.

6.8 Gli Enti, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di Fondatore o di Socio in partecipazione, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da loro designata. I componenti del Consiglio Direttivo e il Direttore hanno diritto di partecipare all'Assemblea, potendo il Direttore esprimere il proprio voto.

6.9 Ogni Fondatore e ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio o Fondatore con delega scritta. Ciascun partecipante non può essere portatore di più di due deleghe.

6.10 A ciascun Fondatore e Socio spetta un voto.

6.11 L'Assemblea può adottare, con il voto della maggioranza di tutti i membri, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

6.12 L'Assemblea potrà consentire la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'Ente, non abbiano la qualità di Fondatori o Soci, nonché potrà consentire la presentazione delle candidature alle cariche della Fondazione.

Articolo 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri così nominati:

- i) due membri sono nominati dal Comitato dei Fondatori e ad uno di questi il Comitato dei Fondatori attribuisce la funzione di Presidente della Fondazione;
- ii) nel caso la Regione Veneto rivesta la qualifica di Socio in Partecipazione e per il periodo in cui tale qualifica permane alla stessa è riservata la nomina di un membro; in caso di mancata nomina provvede alla nomina il Comitato dei Fondatori;
- iii) nel caso il Comune di Verona e la Provincia di Verona rivestano ciascuno la qualifica di Socio in Partecipazione e per il periodo in cui tale qualifica permane, un membro è nominato per un triennio dal Comune di Verona e successivamente dalla Provincia di Verona per il successivo triennio alternandosi il Comune e la Provincia di triennio in triennio; nel caso di mancata nomina del Comune o della Provincia provvederà il Comitato dei Fondatori;
- iv) un membro è nominato dall'Assemblea dei soci; nel caso di mancata nomina provvederà il Comitato dei Fondatori;

7.2 I soci in partecipazione a cui non è stato attribuito il potere di nominare un Consigliere possono proporre agli organismi cui compete la nomina i nominativi di loro gradimento.

7.3 Il consiglio, nel caso di ritardo nella nomina da parte degli Enti cui compete, si riterrà regolarmente costituito, per un anno, con la presenza di almeno tre consiglieri.

7.4 Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri, non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

7.5 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio.


7.6 Qualora, durante il mandato, vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione per cooptazione del Consiglio stesso. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a far parte.

Articolo 8

CONSIGLIO DIRETTIVO - POTERI E FUNZIONAMENTO

8.1 Il Consiglio Direttivo:

- a) predisporre i bilanci ed approva il bilancio consuntivo;
- b) delibera sulle modifiche dello statuto;
- c) adotta i programmi di attività artistica;
- d) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non



risultati, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;

- e) nomina il Vice Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti;
- f) nomina e revoca il Direttore con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e gli conferisce poteri e responsabilità secondo quanto stabilito al successivo articolo 11 attribuendo allo stesso la rappresentanza legale per gli incarichi ad esso attribuiti;
- g) nomina i Soci Sostenitori secondo le modalità previste al precedente punto 3.6;
- h) ratifica l'adesione alla Fondazione dei Soci in partecipazione;
- i) a propria cura e sotto la sua responsabilità, tiene l'Albo dei Fondatori, dei Soci in Partecipazione e dei Soci Sostenitori, nonché i libri verbali per le delibere assunte dall'Assemblea, dal Comitato dei Fondatori e dal Consiglio Direttivo;
- j) delibera secondo quanto stabilito al precedente punto 4.2;
- k) ratifica la cessazione del componente nominato dal Socio in Partecipazione nell'ipotesi di cui al precedente punto 7.1 -ii) e -iii);
- l) può attribuire, a titolo puramente onorifico, la qualifica di Socio Benemerito o Socio Onorario a chi abbia contribuito in misura rilevante con la propria attività, con il prestigio di cui gode nel campo del teatro di prosa, a diffondere l'amore per il teatro e la cultura teatrale.

8.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di tre volte nell'anno; per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o di almeno un terzo dei Fondatori Costituenti, con avviso raccomandato inviato almeno cinque giorni prima della riunione e recante l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire telegraficamente o a mezzo fax o via e-mail con un preavviso di sole 48 (quarantotto) ore.

8.4 Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

8.5 Il Consiglio Direttivo può delegare i poteri ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega.

Articolo 9

COMITATO DEI FONDATORI

9.1 Il Comitato dei Fondatori è composto da tutti i Fondatori ed ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca 2 membri del consiglio direttivo;
- b) individua e conferisce, con il consenso del Presidente, gli incarichi che il Comitato Artistico Esecutivo deve svolgere;
- c) nomina il Presidente della Fondazione, scegliendolo nel proprio ambito, a maggioranza semplice, e conferisce i poteri;
- d) può revocare il Presidente della Fondazione a maggioranza assoluta dei componenti;
- e) attribuisce la carica di Fondatore in caso di sua mancata designazione da parte del Fondatore cessato, entro il termine di cui al precedente punto 3.1;
- f) ammette altri Fondatori;
- g) approva il bilancio preventivo.

9.2 Il Comitato dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei Fondatori con avviso raccomandato inviato almeno cinque giorni prima della riunione e recante l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire telegraficamente o a mezzo fax o via e-mail con un preavviso di sole 48 ore.

9.3 Il Comitato dei Fondatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Fondatori e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.4 A ciascun Fondatore spetta un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 10

PRESIDENTE

10.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dai Fondatori nel proprio ambito.

10.2 Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

10.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, il Comitato dei Fondatori e l'Assemblea e vigila sull'esecuzione delle loro deliberazioni.

10.4 In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni, in quanto possibile, sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 11

IL DIRETTORE

11.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, al quale compete anche l'eventuale sua revoca. La nomina avviene con incarico a discrezione del Consiglio stesso.

11.2 Il Direttore provvede alla gestione della Fondazione, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, ed al bilancio di previsione approvato, operando con ampia autonomia decisionale, nei limiti dei poteri conferitigli ed avendo la rappresentanza legale per gli incarichi ad esso attribuiti. Il Direttore presiede il Comitato Artistico Esecutivo.

11.3 Il Direttore può essere scelto anche tra i Fondatori.

Articolo 12

IL COMITATO ARTISTICO ESECUTIVO

12.1 Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato Artistico Esecutivo

12.2 Il Comitato Artistico Esecutivo è composto da:

- il Direttore della Fondazione, che lo presiede;
- fino a 6 membri, scelti dal Consiglio Direttivo, che posseggono particolari competenze giuridico-economiche, artistiche e comunicative e che, parallelamente, presentino comprovata esperienza nel campo manageriale della cultura e dello spettacolo dal vivo.

12.3 Il comitato artistico esecutivo svolge le attività necessarie al raggiungimento dello scopo della Fondazione in ordine alle attività culturali, con riguardo alla parte artistica, comunicativa e manageriale, così come definite dal Comitato dei Fondatori.

Articolo 13

COLLEGIO DEI REVISORI

13.1 Il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un Revisore o ad un Collegio di Revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea che indica anche il Presidente.

13.2 Il Revisore e il Presidente del Collegio dei Revisori, sono scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

13.3 All'attività del Collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del Codice Civile.

13.4 I Revisori durano in carica tre anni.

Articolo 14

BILANCIO CONSUNTIVO

14.1 L'esercizio finanziario inizia l'1 (uno) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

14.2 Il bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa.

14.3 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico

dell'esercizio.

14.4 Il bilancio deve essere predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed inviato al Comitato dei Fondatori entro i due mesi successivi.

Articolo 15

BILANCIO PREVENTIVO

15.1 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

15.2 Il bilancio preventivo viene presentato all'Assemblea entro 15 giorni dalla redazione del bilancio preventivo, perché esprima il parere di cui all'articolo 6.1 punto 2.

15.3 Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Comitato dei Fondatori entro i 30 giorni successivi alla redazione del bilancio preventivo.

Articolo 16

SCIoglimento

16.1 Qualora si verificasse per qualsiasi ragione una causa di estinzione ex artt. 27-28 del Codice Civile, i beni residui in sede di liquidazione saranno devoluti ad enti che svolgano attività similari, individuati dall'autorità governativa ex art. 31 del Codice Civile.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto al componente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti trenta.

Consta il presente atto di due fogli scritti per intere facciate sette e sin qui della ottava.

Firmato: Andrea Bolla

Firmato: Maurizio Marino Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia ai sensi di legge composta da *cinque* fogli.

Verona, *17 aprile 2018*



[Handwritten signature]